



Trasmissione via pec / posta elettronica

**OGGETTO: Esecuzione di indagini e sondaggi geognostici nella zona nord del porto di Ortona. Ordinanza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.**

La presente per trasmettere, in allegato, una copia dell'Ordinanza emessa da questa Autorità in materia di pari oggetto.

Tanto si deve per quanto di interesse e competenza, con preghiera di voler curare la massima diffusione della suddetta Ordinanza.

Distinti saluti

**Il Segretario Generale  
Dott. Salvatore Minervino**



## ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 6 DEL 23/01/2024

### PORTO DI ORTONA – ESECUZIONE DI ATTIVITÀ PER SONDAGGI GEOGNOSTICI NELLA ZONA NORD

#### IL PRESIDENTE,

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del Demanio Marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della Legge n. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTA** la comunicazione pervenuta a questo Ente in data 23/01/2024 (assunta al protocollo dell'Ufficio con n. 953 in pari data), con la quale si preannuncia la necessità dell'esecuzione immediata, per conto del Commissario Straordinario di Governo per la Zona Economica Speciale per l'Abruzzo, di attività di indagine e sondaggi geognostici nella zona nord del porto di Ortona, precisamente nelle posizioni



- indicate in colore rosse nell'elaborato planimetrico allegato a corredo del presente provvedimento;
- CONSIDERATO** che dette attività interesserebbero spazi normalmente impegnati dalla circolazione viaria e dalle operazioni portuali locali;
- RITENUTO** pertanto di dover emanare il presente provvedimento, ciò a disciplina delle suddette attività per le prioritarie esigenze della sicurezza fisica delle persone, a fronte delle potenziali interferenze nella fattispecie ravvisabili verso l'operatività portuale locale nonché verso la circolazione viaria sia pedonale che veicolare;
- VISTI** il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il "Nuovo Codice della Strada", di cui in particolare gli artt. 5,6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;
- VISTI** gli atti dell'Ufficio;
- SENTITO** al riguardo il Segretario Generale di questo Ente;

#### **RENDE NOTO CHE**

nella zona nord del porto di Ortona, dalla data del 23 gennaio 2024 sino a tutto il 27 gennaio 2024, verranno eseguite, per conto del Commissario Straordinario di Governo per la Zona Economica Speciale per l'Abruzzo, attività di indagini e sondaggi geognostici, precisamente nei punti meglio individuati in colore rosso nell'elaborato planimetrico che, sotto forma di allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,**

#### **ORDINA:**

##### **Art. 1**

Ai fini delle attività di indagine e dei sondaggi di cui sopra, per tutta la loro durata, gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le esigenze strettamente legate all'esecuzione delle attività medesime nonché alle eventuali operazioni di soccorso pubblico e/o di polizia da parte dei competenti soggetti istituzionali.

##### **Art. 2**

Per l'intera durata delle attività di cui nelle premesse, gli spazi all'uopo impegnati resteranno nella totale custodia del competente soggetto incaricato.

A tal proposito è stabilito che detti spazi, per le esigenze della cantierizzazione proprie delle attività in argomento, a cure ed oneri dello stesso soggetto incaricato, dovranno risultare correttamente delimitati e segnalati sia di giorno che di notte, onde garantire sempre la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori tutti, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire intromissioni di estranei, nonché interferenze o disagi significativi verso le attività portuali locali, la circolazione viaria locale – sia pedonale che veicolare – ed ogni altra attività normalmente svolta nelle immediate circostanze, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado



ricorrente nella fattispecie.

### Art. 3

Ai fini delle attività di indagine e sondaggio in argomento, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, resta altresì obbligo del competente soggetto incaricato quanto segue:

- l'assistenza per il tramite di movieri idoneamente qualificati che sia necessaria per impedire interferenze tra le attività proprie e la locale operatività portuale nonché la circolazione viaria negli spazi limitrofi;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per lui operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – di cui in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto;
- **il ripristino ovvero la corretta ricostruzione delle sovrastrutture di pavimentazione che venissero in qualunque modo alterate dall'esecuzione delle attività di indagine e di sondaggio in argomento**, ciò entro il tempo massimo di n. 1 giorno dall'ultimazione delle attività medesime;
- lo smantellamento della cantierizzazione nonché la corretta pulizia delle aree interessate dalle attività in parola non appena queste ultime risultino regolarmente ultimate, comunque entro il tempo massimo di n. 1 giorno dalla conclusione delle attività medesime;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ortona di ogni criticità che, per via delle attività in questione, ancorché impreveduta, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica incolumità o per le locali operazioni portuali, sospendendo contestualmente le attività medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alle aree portuali interessate dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità;
- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

In ogni caso, a cure ed oneri del soggetto direttamente interessato, **dovranno essere intrapresi preventivamente i coordinamenti del caso – con gli operatori portuali locali, oltre che con questo Ente e con la locale Capitaneria di Porto – affinché le attività ad oggetto del presente provvedimento non abbiano a costituire mai intralcio, limitazione od interferenza di sorta nei confronti delle attività portuali normalmente svolte nella zona.**

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione delle attività di indagine e sondaggio in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

### Art. 4

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito



internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ortona.

### **Art. 5**

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Salvatore Minervino)

**IL PRESIDENTE**  
(Ing. Vincenzo Garofalo)

## PORTO DI ORTONA – ESECUZIONE DI ATTIVITÀ PER SONDAGGI GEOGNOSTICI NELLA ZONA NORD

### LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA DELLE ATTIVITA' DI INDAGINE E SONDAGGIO

